



Roma, 11 novembre 2014



***Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE.
Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014***



avv. Alberta Milone

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

La direttiva n. 85/337/CEE ha introdotto la VIA nell'ordinamento comunitario

La direttiva n. 85/337/CEE è stata successivamente modificata dalla direttiva n. 97/11/CE, che, tra l'altro, ha ampliato il campo di applicazione della medesima direttiva, specificato le fasi della procedura, rafforzato la fase di partecipazione del pubblico e introdotto disposizioni in materia di VIA transfrontaliera.

Altre importanti modifiche sono state apportate alla direttiva n. 85/337/CEE dalla direttiva n. 2003/35/CE, in attuazione delle disposizioni della Convenzione di Aarhus firmata in data 25 giugno 1998 e ratificata con la l. 16 marzo 2001, n. 108.

Con la direttiva n. 2011/92/UE, è stata codificata la direttiva n. 85/337/CEE e s.m.i.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Relazione della Commissione UE, 27 luglio 2009, sull'applicazione e l'efficacia della direttiva n. 85/337/CEE

La VIA *“è uno strumento fondamentale per l'integrazione ambientale che copre un'ampia gamma di progetti allo scopo di renderli sostenibili dal punto di vista ambientale”*.

*“ I mezzi per raggiungere questo obiettivo sono definiti all'articolo 2 , paragrafo 1, della direttiva, in base al quale **prima del rilascio dell'autorizzazione**, i progetti (pubblici e privati) per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono ottenere un'autorizzazione e formano oggetto di una valutazione del loro impatto” .*

*“La direttiva VIA **stabilisce essenzialmente delle prescrizioni di tipo procedurale**, non fissa standard ambientali obbligatori”*.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Relazione della Commissione UE, 27 luglio 2009, sull'applicazione e l'efficacia della direttiva n. 85/337/CEE

Già nel 2009 veniva evidenziata la necessità di apportare modifiche alla direttiva, indicati come miglioramenti relativi:

1) Alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

in quanto, tra l'altro, gli Stati membri non sempre prendono in considerazione tutti i criteri dell'allegato III, inclusa l'adeguata considerazione degli impatti cumulativi dei progetti.

2) Alla qualità della procedura di VIA

in termini di: **a)** *qualità delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione di VIA* (che molti Stati membri hanno ritenuto necessario assicurare) e **b)** *qualità della procedura di VIA* (in particolare, molti Stati membri hanno lamentato l'assenza, nella direttiva, di specificazioni in merito alle alternative di progetto; nonché la mancanza di disposizioni relative: ai tempi ragionevoli per la conclusione del procedimento, alla validità della VIA e al monitoraggio degli effetti ambientali rilevanti derivanti dalla realizzazione delle opere).

3) Alla fase di partecipazione del pubblico

Necessità di coinvolgere il pubblico già nelle fasi iniziali del processo decisionale e di fissare tempi minimi (ragionevoli) relativi alla fase di partecipazione.

4) Alle problematiche relative alle procedure di VIA transfrontaliere

(difficoltà relative ad es. alle differenze tra le discipline nazionali).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Relazione della Commissione UE, 27 luglio 2009, sull'applicazione e l'efficacia della direttiva n. 85/337/CEE

5) Al coordinamento tra la VIA e altre direttive e politiche comunitarie

Necessità di un migliore coordinamento tra:

VIA e VAS, chiarendo gli aspetti di sovrapposizione e divergenti delle due direttive.

VIA e IPPC (AIA): necessità di armonizzare soglie e criteri per definire i progetti sottoposti a tutte e due le direttive e rendere più efficaci le disposizioni relative all'informazione.

VIA e disciplina in materia di biodiversità (necessità di includere le considerazioni in merito alla biodiversità nella direttiva VIA; eventuale istituzione di una procedura unica per i progetti a cui si applica anche la direttiva c.d. Habitat e Uccelli).

VIA e problematiche relative ai cambiamenti climatici: necessità di considerare, nell'ambito della VIA, anche gli impatti relativi agli effetti derivanti dalla realizzazione di un progetto sul clima mondiale. Necessità di migliorare le sinergie con normative e politiche in settori quali la tutela dell'aria, tutela dell'ambiente dal rumore, gestione rifiuti, tutela delle acque, protezione dell'ambiente marino, protezione del suolo, prevenzione del rischio catastrofi, cambiamenti climatici e biodiversità.

Nel documento del 2009, si conclude affermando la necessità di adeguare la VIA al contesto comunitario e mondiale, nei settori sopra indicati, "nel quadro di un esercizio di semplificazione".

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Direttiva n. 2014/52/UE

Introduce un quadro minimo comune di norme. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni più rigorose nel rispetto dell'art. 176 del Trattato.

L'art. 1, comma 1, lett. g) introduce la **definizione di VIA**, che conferma la natura procedurale dell'istituto: *g) valutazione dell'impatto ambientale: un processo comprendente:*

- la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;*
- lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;*
- l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;*
- la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché*
- l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis".*

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Le principali novità introdotte dalla direttiva n. 2014/52/UE riguardano:

- 1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*)**
- 2) Qualità della procedura di VIA**
- 3) Fase di partecipazione del pubblico**
- 4) Problematiche relative alle procedure di VIA transfrontaliere**
- 5) Coordinamento tra la VIA e altre direttive e politiche comunitarie**

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

In base all'art. 4 della direttiva n. 2011/92/UE, con riferimento alle opere elencate nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri determinano se un progetto deve essere sottoposto a VIA mediante:

un esame del progetto caso per caso

oppure

soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono applicare entrambe le procedure sopra descritte.

La direttiva n. 2014/52/UE ha previsto che, nell'esame caso per caso o nel fissare soglie e criteri, gli Stati membri tengano conto dei criteri di selezione di cui all'allegato III, ampliati dalla stessa direttiva.

In base all'art. 3, par. 2 della direttiva n. 2014/52/UE: gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano sottoposti a *screening* o a VIA *“e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale”* pur in assenza di un preventivo *screening*.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*)

Allegato III

1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;
- g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Allegato III

2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
- b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;
- c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
 - ii) zone costiere e l'ambiente marino;
 - iii) zone montuose e forestali;
 - iv) riserve e i parchi naturali;
 - v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
 - vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
 - vii) zone a forte densità demografica;
 - viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Allegato III

3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale

I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate);
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening)

Inserimento nel testo della direttiva dell'Allegato II.A

“Informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4

(Informazioni che devono essere fornite da parte del committente per i progetti elencati nell'allegato II)

1. Descrizione del progetto comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III.”;

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

1) Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*)

Altre importanti novità:

-nella determinazione adottata all'esito del relativo procedimento, l'autorità competente può tenere conto “dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni sugli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente direttiva”.

-l'autorità competente è tenuta ad indicare le principali motivazioni su cui si fonda la decisione di assoggettare o meno un progetto alla VIA, sulla base dei criteri di cui all'allegato III, specificando, su richiesta del proponente *“le eventuali caratteristiche del progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente”* (art. 4, par. 5).

-la determinazione finale deve essere adottata entro e non oltre novanta giorni dal momento in cui il committente ha presentato tutte le informazioni necessarie. il termine in questione può essere prorogato in casi eccezionali (in virtù della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

2) Qualità della procedura di VIA

Qualità delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione di VIA

Per quanto riguarda lo **scoping**, la direttiva introduce alcune indicazioni in merito alle informazioni fornite dal proponente (in relazione alle caratteristiche peculiari del progetto, *“includere l’ubicazione e le caratteristiche tecniche”* e al probabile impatto sull’ambiente dello stesso), al fine dell’espressione del parere, da parte dell’autorità competente, sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale (art. 5, par. 2).

Altre disposizioni sono volte ad assicurare che:

il committente dia garanzia della circostanza che il rapporto di VIA (studio di impatto ambientale) sia redatto da esperti competenti;

l’autorità competente disponga di “competenze sufficienti o di potervi accedere, se necessario” al fine di valutare il rapporto di VIA (art. 5, par. 3).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

2) Qualità della procedura di VIA

Sempre al fine di assicurare una migliore qualità della procedura di VIA, la direttiva n. 2014/52/UE ha previsto, tra l'altro:

-che nel rapporto di VIA vengano descritte le “**alternative ragionevoli**” (riferite, ad esempio, alla concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata dello stesso progetto) esaminate, “**adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche**” e che siano, altresì, indicate le “ragioni principali dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli effetti ambientali”, “incluso il raffronto degli effetti ambientali” (v. al riguardo, l'art. 5, par. 1, lett. d) e l'allegato IV, sostituito dalla nuova direttiva);

-che la **VIA** e i procedimenti, nell'ambito dei quali sia espressa la VIA, vengano conclusi in **tempi ragionevoli** (art. 8 bis, par. 5);

-che gli Stati membri possono fissare un **termine di validità della VIA** (o dei provvedimenti finali previsti dall'art. 8 bis, par. 3);

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

2) Qualità della procedura di VIA

Sempre al fine di assicurare una migliore qualità della procedura di VIA, la direttiva n. 2014/52/UE ha previsto, tra l'altro:

- che gli Stati membri stabiliscano “procedure relative al **monitoraggio degli effetti negativi significativi sull'ambiente**” (art. 8 bis, par. 4);

-in base all'art. 10 bis, “gli Stati membri determinano **le regole per le sanzioni da applicare** in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive”;

-l'**indipendenza dell'autorità committente e autorità competente**, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi; nel caso in cui l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri “provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva” (art. 9 bis).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

3) Partecipazione del pubblico

Viene rafforzata la fase di partecipazione del pubblico.

-il pubblico viene posto in condizione di partecipare al procedimento, mediante informazione per via elettronica o mediante pubblici avvisi o in altra modalità adeguata in una fase “precoce” delle procedure autorizzative, con riferimento, tra l’altro, all’avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e delle modalità di partecipazione del pubblico (art. 6, comma 2);

- le informazioni devono essere accessibili elettronicamente al pubblico;

- i tempi di consultazione del pubblico interessato in merito al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale non possono essere inferiori a 30 giorni.

- pubblicazione tempestiva delle decisioni in merito a concessione o rifiuto dell’autorizzazione e delle motivazioni e considerazioni su cui le decisioni si fondano.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

4) Problematiche relative alle procedure di VIA transfrontaliere

- con riferimento ai progetti che comportano impatti transfrontalieri, viene previsto un organismo comune per la consultazione del pubblico;
- gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate relative alle procedure di VIA transfrontaliere, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva per la consultazione del pubblico (art. 6, par. da 5 a 7) “tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione”.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

5) Coordinamento tra la VIA e altre direttive e politiche comunitarie

Art. 3

1. “La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

2. Fra gli effetti di cui al paragrafo 1 su tali fattori ivi enunciati rientrano gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti al progetto in questione”.

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

5) Coordinamento tra la VIA e altre direttive e politiche comunitarie

La direttiva (art. 2, comma 3) prevede la possibilità per gli Stati membri di prevedere procedure coordinate e/o comuni nell'ipotesi di progetti per i quali la valutazione di impatto si rende necessaria

- in base alla disciplina della VIA e delle direttive 92/43/CEE e/o 2009/147/CE
- in base alla medesima direttiva VIA e di atti normativi dell'Unione differenti dalle direttive menzionate nel precedente trattino (es. dir. 2010/75/UE, dir. n. 2000/60/CE).

Nelle ipotesi di procedure coordinate, gli Stati si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un progetto, richieste dalla normativa dell'Unione pertinente, designando un'autorità ("fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione") e "per prevedere un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto, richiesta dalla pertinente normativa dell'Unione, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione" (art. 2, par. 3).

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Termine per il recepimento

Art. 2, dir. n. 2014/52/UE

«Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **16 maggio 2017**».

Le principali novità introdotte dalla nuova direttiva n. 2014/52/UE

Norme transitorie

Art. 3, dir. n. 2014/52/UE

«1. I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva».

«2. I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata della presente direttiva, qualora, prima del 16 maggio 2017:

- a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata o
- b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite»

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening* (d.lgs. n. 152/06, modificato dal d.lgs. n. 128/10 e dal d.lgs. n. 4/2014).

Sono sottoposti a *screening*:

i progetti previsti dall'allegato II (progetti di competenza statale), *“che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni”*;

i progetti inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II (di competenza statale) o dell'Allegato III (di competenza regionale) la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

i progetti dell'allegato IV, di competenza delle regioni e delle province autonome.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening*

Con la sentenza n. 93/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Marche n. 3 del 2012 che individuavano i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 4, par. 3 della direttiva n. 2011/92/UE, **sulla base del solo criterio dimensionale**, mentre non vi era alcuna norma della stessa legge regionale che imponeva di tenere conto, caso per caso, anche degli altri criteri tassativi di selezione dei progetti previsti nell'allegato III della direttiva n. 2011/92/UE.

La l.r. Marche n. 3 del 2012 era in linea con la disciplina statale (d.lgs. n. 152/06), con riferimento alla quale la Commissione UE ha aperto nel 2009 una procedura di infrazione comunitaria per violazione della direttiva n. 85/337/Cee, ora codificata nella direttiva n. 2011/92/UE.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening*

Proprio al fine di superare tale procedura di infrazione, con l'art. 23, l. 6 agosto 2013, n. 97, il legislatore statale ha previsto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, l'emanazione – con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – di linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di *screening*, in base ai criteri previsti dall'Allegato V alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, tali linee guida non sono state mai adottate.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening*

Con il d.l. n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, è stata disposta l'abrogazione del menzionato art. 23, l. n. 97/2013 (v. l'art. 15, comma 5, d.l. n. 91/2014) e demandato, tra l'altro, la definizione delle soglie e dei criteri da applicare per l'assoggettamento a *screening* dei progetti di cui all'allegato IV del d.lgs. n. 152/06, in base ai criteri di cui all'allegato V, all'**emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle opere strategiche), **previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.**

Il d.l. n. 91/2014 (v. l'art. 15, comma 1, della l. di conversione n. 116/2014, che ha modificato l'art. 6, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 152/06) ha previsto che, in attesa dell'adozione del menzionato decreto ministeriale, lo ***screening* debba essere effettuato caso per caso**, sulla base dei criteri di cui all'allegato V, parte II, del d.lgs. n. 152/06.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening*

«Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), **le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto**» (art. 15, l. n. 116/2014).

«Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'**articolo 6, comma 8, del medesimo decreto non si applicano** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo ».

Con la l. n. 116/2014 è stato, inoltre, previsto l'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA di nuovi progetti (ad es. progetti di opere di canalizzazione e regolazione di corsi d'acqua).

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

I progetti sottoposti a *screening*

Altra novità in tema di *screening* riguarda l'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 152/06, in base al quale la notizia relativa all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA viene **pubblicata sul sito web dell'autorità competente** (v. l'art. 15, comma 1, d.l. n. 91/14, convertito nella l. n. 116/2014). Tale avviso tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento (l. n. 241/90).

In precedenza, infatti, l'avvio del procedimento doveva essere pubblicato, a cura del proponente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i progetti di competenza statale e nel Bollettino della Regione per i progetti di competenza regionale, nonché nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Inoltre, al fine di garantire una effettiva partecipazione al procedimento di *screening*, sul sito web dell'amministrazione deve essere, tra l'altro, reso disponibile l'intero progetto preliminare «*esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale*» e lo studio preliminare ambientale.

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

Altre novità in tema di pubblicità degli atti

- In base all'art. 24, comma 3 novellato la notizia relativa all'avvio del procedimento di VIA viene pubblicata a mezzo stampa e **sul sito web dell'autorità competente.**

- L'art. 24, comma 3 prevede, inoltre, **un contenuto più ampio dell'avviso al pubblico:**
«La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni».

-Novità analoghe sono state introdotte con riferimento alla procedura di **VIA transfrontaliera** (art. 32, d.lgs. n. 152/06).

Le modifiche al d.lgs. n. 152/06, parte II, previste dalla l. n. 116/2014

Altre importanti novità introdotte dalla l. n. 116/2014

nuova definizione di progetto:

«La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti ad opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (art. 15, comma 1, l. n.116/2014).

E' stato, inoltre, **integrato l'allegato II, che elenca le opere sottoposte a VIA statale.**

Tra le nuove opere inserite nell'elenco, vi è «17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio».



**L'EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE ALLA LUCE DEI PRINCIPI INTRODOTTI
DALLA NUOVA DIRETTIVA N. 2014/52/UE E DELLE RECENTI
DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA**

**La procedura di V.I.A. c.d. ordinaria:
il punto di vista degli estensori degli studi di impatto ambientale**

Arch. Guglielmo Bilanzone



Roma 11/11/2014

SIA, SPA, RA ... COSA SONO

- **SIA:** Studio di impatto ambientale: associato alla procedura di VIA «completa», si elabora sul progetto definitivo
- **SPA:** Studio preliminare ambientale: associato alla fase di screening, si elabora sul progetto preliminare
- **RA:** Rapporto ambientale: oggi termine associato alla VAS, con la nuova direttiva 2014/52/UE si estenderà anche alla VIA sostituendo il termine usualmente utilizzato di Studio di Impatto Ambientale (in realtà mai citato in tal modo dalla direttiva 2011/92/UE)



SIA, SPA, RA ... CHI LI ELABORA

- **Comma 1 art. 22 D.lgs 152/06 «La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto».**



EQUIVOCO «CONTROLLATORE/CONTROLLATO»



GLI ATTORI COINVOLTI

Normativa/Burocrazia



Progettista



Giustizia



Decisore



Proponente



Pubblico



ALCUNE CRITICITÀ OPERATIVE... LO SCOPING

... questo sconosciuto

Comma 1 art. 19 D.lgs 152/06

La valutazione d'impatto ambientale comprende (...):

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;**
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.



ALCUNE CRITICITÀ OPERATIVE... LO SCOPING

... le incertezze che ne limitano l'accesso

Art 21 D.lgs 152/06 Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

1. Sulla base del **progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale** e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale **al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare.** (...)
2. L'autorità competente all'esito delle attività di cui al comma 1:
 - a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
 - b) **esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;**
 - c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;
 - d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, **senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.**
3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione di cui al comma 1 si conclude entro **sessanta giorni** e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Non chiarezza del processo. Se opera inserita in allegato 2 o 3 non c'è SPA

Pronuncia su temi più ampi delle finalità previste

Nessuna relazione con le fasi successive

Ulteriore tempo

ALCUNE CRITICITÀ OPERATIVE... LO SCREENING

o Lo SCREENING... quale S.P.A.?

art. 4 della direttiva 2011/92/UE:


a) esame del progetto caso per caso;

b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro

(Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri (...), si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III)

Recepimento italiano, fino ad agosto 2014, sia a) che b)

Modifiche recenti (art. 15 L. 116/2014 di conv. D.L. 91/2014)



Fissati i «criteri» per decidere sui casi, ma non i contenuti da richiedere al proponente.



Decreto Legge “SEMPLIFICAZIONE ECRESITA” 91/2014 convertito con Legge 116/2014: alcune ricadute sul Dlgs 152/06 in materia di VIA (art. 6 – Oggetto della disciplina)

Prima del decreto

(...)

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV;

(...)

Dopo il decreto

(...)

7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:

- a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- c) i progetti elencati nell'allegato IV;

per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V.

(...)

ALLEGATO V: CRITERI O CONTENUTI DELLO S.P.A.?

Nei casi previsti (allegato IV e casi particolari dell'allegato II) il decisore verificherà se assoggettare o meno un intervento a VIA sulla base di una serie di criteri fissati dall'allegato V del D.lgs. 152/06 relativi a:

- 1. Caratteristiche dei progetti**
- 2. Localizzazione dei progetti**
- 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale**



CRITERI PER LO SCREENING:

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione tenendo conto in particolare:

- delle dimensioni del progetto;
- **del cumulo con altri progetti;**
- dell'utilizzazione delle risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.



2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI


Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto de progetti, tenendo conto in particolare;

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - a) zone umide
 - b) zone costiere;
 - c) zone montuose o forestali;
 - c) riserve e parchi naturali;
 - e) zone classificate o protette dalla legislazione; zone protette designate in base alle direttive 74/409/CE e 92/53/CE (SIC – ZPS)
 - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;
 - g) zone a forte densità demografica;
 - h) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
 - i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18/maggio 2001, n. 228

3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri relativi a localizzazione e caratteristiche dei progetti tenendo conto in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata)
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.



SPA = SIA

(con risorse minori e livelli di approfondimento decisi caso per caso)



ALCUNE CRITICITÀ OPERATIVE... LO STUDIO DI IMPATTO

- **Incertezza sul livello di approfondimento**

(in specie nell'analisi dello stato iniziale dell'ambiente)

- **Incertezze sul tema delle alternative**

(coincidente con una descrizione della «storia del progetto» in contraddizione con le attese del pubblico)

- **Incertezze sul monitoraggio**

(non chiara la fase in cui il monitoraggio va progettato)

- **Il problema delle integrazioni**

(teoricamente solo nei primi trenta giorni ma nella prassi anche in altre fasi e spesso di portata significativa)

- **Ricadute tecniche dell'art. 10 sull'integrazione delle procedure**

(difficoltà nella integrazione con la Valutazione di Incidenza)

- **Il problema delle prescrizioni**

(spesso sono approfondimenti analitici la cui utilità non è chiara)



CONSIDERAZIONE DEL MONITORAGGIO NEL D.LGS. 152/06

Art. 28: Monitoraggio

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale **contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.** Il monitoraggio assicura (...) il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive. (...)
(...)

ALLEGATO VII (S.I.A.)

1. Descrizione del progetto (...)
2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame (...)
3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente (...)
4. Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (...)
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre (...)
5-bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici (...)
7. Un riassunto non tecnico (...)
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (...)

ALCUNI AUSPICI NELLA PROSPETTIVA DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE

- Migliore relazione fra VAS e VIA
- Semplificazione / Chiarezza
- Strumenti per una partecipazione costruttiva (a partire dalla migliore definizione dello strumento dell'inchiesta pubblica)
- Potenziamento dello scoping
- Aggiornamento delle norme tecniche
- Maggiore considerazione del tema degli impatti globali
- Considerazione attenta delle relazioni con il tema dell'impatto sanitario
- Considerazione attenta delle relazioni con il tema dei rischi
- Maggiori riconoscimenti e tutele per gli operatori



*... il tutto IMHO**

grazie

*Per eventuali contatti:
g.bilanzone@crassrl.it*

** (In My Mumble/Honest Opinion)*





**L'EVOLUZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE ALLA LUCE DEI PRINCIPI INTRODOTTI
DALLA NUOVA DIRETTIVA N. 2014/52/UE E DELLE RECENTI
DISPOSIZIONI NAZIONALI IN MATERIA**

**La procedura integrata V.I.A. - A.I.A.
degli impianti industriali
Casi di studio**

**Associazione Nazionale
Giuristi Democratici**

Roma, 11 novembre 2014

Dr. Marcello Iocca

**Commissione IPPC
Ministero dell'Ambiente**

- ✓ **DIRETTIVA 52/2014** che modifica la direttiva VIA 2011/92/UE
 - **Considerato (37)**
 - **Articolo 2**

- ✓ **D.LGS. 152/2006 e s.m.i.**
 - **Articolo 10 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti" (articolo così modificato dall'articolo 2, comma 8, D.lgs. n. 128 del 2010)**

✓ Considerato (37)

(...) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione in relazione a questioni ambientali risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altri atti normativi dell'Unione, quali la direttiva 2000/60/CE [*Acque*], la direttiva 2001/42/CE [*VAS*], la direttiva 2008/98/CE [*Rifiuti*], la direttiva 2010/75/UE [*IED*], e la direttiva 2012/18/UE [*Seveso III*], gli Stati membri dovrebbero poter prevedere **procedure coordinate o comuni** per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione.

Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. Tenuto conto delle strutture istituzionali, gli Stati membri che lo ritengono necessario dovrebbero poter designare più autorità.

✓ Articolo 2, lettera a), paragrafo 3

La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE

Considerato: *shall*



Articolato: *may*

Obbligo del coordinamento rimane solo per la direttiva Habitat

L'articolo 10 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti” dispone che:

il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'Allegato XII del presente decreto.

Qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

MODIFICA NON SOSTANZIALE PER IMPIANTO ESISTENTE

- ✓ Attivazione procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso il MATTM-DVA
- ✓ Istruttoria amministrativa e tecnica
- ✓ Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Non assoggettabile a VIA



**Attivazione procedura AIA per
aggiornamento autorizzazione**

Assoggettabile a VIA



**Attivazione procedura
coordinata VIA-AIA**

COORDINAMENTO PROCEDURE VIA-AIA

PERCHE' E' NECESSARIO IL COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE VIA – AIA?

- ✓ Il collegamento VIA - IPPC consente di recepire, per i nuovi progetti (*) rientranti nel campo di applicazione delle due direttive, le disposizioni della direttiva IPPC nell'ambito della procedura di VIA (Direttiva 97/11/CE)

QUALE E' LA GERARCHIA CORRETTA?

- ✓ L'AIA è endoprocedimentale alla VIA
- ✓ L'AIA segue la conclusione della VIA?

(*) Il discorso vale anche per le modifiche sostanziali *(Art. 5, lett. I-bis "variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente")*

COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

- ✓ È disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure
- ✓ Il SIA e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter (AIA)
- ✓ Nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che ad AIA in ambito statale il provvedimento di VIA fa luogo dell'AIA

NUOVO PROGETTO/ MODIFICA SOSTANZIALE IMPIANTO ESISTENTE

- ✓ Attivazione procedura coordinata VIA-AIA (art. 10 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso il MATTM-DVA
- ✓ Avvio Istruttorie VIA e AIA – L'AIA è un endoprocedimento VIA
- ✓ Parere Commissione AIA reso entro 60 gg
- ✓ Acquisizione parere AIA nell'ambito del procedimento di VIA analogamente agli altri pareri dovuti
- ✓ Provvedimento di VIA (Decreto MATTM/MiBACT) che include il parere AIA e le relative prescrizioni

DIFFERENZE PROCEDURALI NEI DUE PROCEDIMENTI A LIVELLO NAZIONALE

- ✓ **Documentazione depositata: SIA e Schede su progetto identico**
- ✓ **Consultazione Pubblica unificata: come trattarla?**
- ✓ **Composizione Gruppo Istruttore: l'AIA prevede la presenza degli EELL, la VIA prevede il rappresentante regionale**
- ✓ **Consistenza documentale: potenzialmente problematica da mantenere (richieste integrazioni, modifiche impiantistiche in corso di VIA, etc.) e con tempistica non conforme**
- ✓ **Chiusura procedimento: l'AIA prevede sistematicamente la Conferenza dei Servizi**

PROCEDURE CONGIUNTE VIA-AIA: QUANTE SONO?

✓ Sono 17 le procedure VIA-AIA trattate dalla Commissione IPPC:

- 5 Raffinerie
- 5 Centrali termoelettriche
- 4 Impianti produzione idrocarburi offshore
- 3 Impianti chimici

Di cui 3 in corso, 5 concluse senza CdS e 8 con CdS, 1 ritirata

✓ Il portale AIA - MATTM riporta i seguenti procedimenti in corso VIA-AIA:

- 2 AIA impianti esistenti
- 4 AIA nuovi impianti
- 9 Aggiornamenti (modifiche sostanziali)

✓ Il portale VIA - MATTM riporta 10 procedimenti congiunti in corso

COSA SUCCEDDE NELLA REALTA'

L'AIA E' ENDOPROCEDIMENTALE: A VOLTE SUCCEDDE CHE...

- ✓ I provvedimenti VIA, sia per procedimenti di VIA/AIA che per procedimenti di assoggettabilità a VIA/Modifiche non Sostanziali, riportano **“prescrizioni relative all’esercizio”**, di competenza AIA
- ✓ in taluni casi tali prescrizioni VIA (successive) **modificano** anche le prescrizioni AIA
- ✓ Esempio: Impianto produzione biodiesel
 - Parere AIA inviato alla VIA
 - 1° parere VIA parzialmente negativo
 - 2° parere VIA positivo con modifica dei limiti AIA

D: Gli ispettori ISPRA a quali VLE fanno riferimento per i controlli?

PROCEDURA POCO CONGIUNTA...

LE CAUSE?

- ✓ Mancato coordinamento e difficoltà organizzative delle istruttorie congiunte (riunioni e attività istruttorie separate)
- ✓ In alcuni casi i pareri AIA sono stati “interpretati”, o superati da prescrizioni VIA
- ✓ Assenza di feedback successivamente all’emissione del parere AIA

LE CONTROMISURE ATTIVATE DAL MATTM

- ✓ Gruppo di lavoro per la definizione delle principali tipologie di modifiche “sostanziali” e “non sostanziali” (coinvolgimento dei Proponenti)
- ✓ Strumenti per l’identificazione della corretta procedura da intraprendere
- ✓ Modulistica: format per la predisposizione dei principali atti amministrativi (istanza, avviso al pubblico, ecc.)
- ✓ Tavolo tecnico a cui partecipano Direzione per le Valutazioni Ambientali, Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA-VAS e ISPRA per la predisposizione di linee guida sul coordinamento procedurale VIA-AIA

GLI STRUMENTI PRESENTI E FUTURI

- ✓ **PON GAS 2007 – 2013 - STUDIO DI SETTORE PROCESSO INTEGRATO DELLE PROCEDURE VIA – AIA. UN MODELLO INTEGRATO PER IL LIVELLO REGIONALE**
 - Interessante studio a carattere ricognitivo
 - La proposta non entra nel merito delle problematiche riscontrate nella fase istruttoria
 - [processo integrato delle procedure viaaia un modello integrato per il livello regionale.pdf](#)

- ✓ **EMANAZIONE LINEE GUIDA PROCEDURE COORDINATE DIRETTIVE 2014/52/UE E 2010/75/UE PREDISPOSTE DALLA COMMISSIONE EUROPEA PREVISTE ENTRO PRIMO SEMESTRE 2015**

**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**

marcello.iocca@wasteandchemicals.eu



Roma, 11 novembre 2014



***L'evoluzione della partecipazione del pubblico al procedimento di V.I.A..
L'accesso alle informazioni ambientali.***



dott. chim. Rosalba Montani

L'evoluzione della partecipazione del pubblico al procedimento di VIA. L'accesso alle informazioni ambientali.

 *Introduzione*

 *Evoluzione normativa*

 *Partecipazione del pubblico nella Direttiva 2014/52/UE*

 *Informazione e partecipazione: dati e risultati*

 *Accesso alle informazioni: evoluzione domanda/offerta*

 *Nuovi strumenti e prospettive*

Introduzione

Negli ultimi anni il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali della Pubblica Amministrazione, in particolare in campo ambientale, è notevolmente cresciuto.

Tale esigenza è determinante per le procedure di rilevanza ambientale per le quali, **informazione e partecipazione informata** dei cittadini ai processi decisionali sono previsti dalla normativa vigente.

Per ogni tipologia di procedimento la norma prevede specifiche modalità di informazione del pubblico, l'elenco delle informazioni ambientali che devono essere rese disponibili dall'Autorità competente e le modalità di partecipazione del pubblico interessato.

Tipologia di procedimento



Introduzione

Il **pubblico** è dato dall'insieme vario di gruppi di interesse, comunità geografiche ed individui direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione di una attività. Si tratta quindi di un insieme indifferenziato formato da:

 **soggetti non organizzati**

 **soggetti organizzati**

All'interno di tali macro categorie possiamo inoltre distinguere soggetti esperti e non esperti, portatori di interessi generali e portatori di interessi particolari.

informazione



consultazione



partecipazione



Lo studio dell'**OCSE**, *“Citizens As Partners. Information, Consultation and Public Participation in Policy Making”* (2001) individua tre livelli di coinvolgimento dei cittadini.

Nei processi di consultazione sono le istituzioni che prendono l'iniziativa di aprire un confronto con i cittadini; nei processi di “partecipazione attiva”, i cittadini sono promotori di proposte proprie, su cui cercano un confronto con le istituzioni.


Introduzione

Nella società attuale diventa necessario un **rapporto costante e più diretto**, di **confronto e collaborazione**, fra **istituzioni pubbliche e soggetti privati** (individuali e collettivi).

Il **rafforzamento e l'introduzione di nuove forme di partecipazione dei cittadini** costituiscono elementi importanti del processo di ammodernamento delle istituzioni democratiche e di inclusione sociale.



VIA: componenti ambientali, economiche e sociali

- 
-  **ottimizzare la comunicazione**
 -  **favorire l'approfondimento**
 -  **rendere trasparenti le ragioni della scelta**

Evoluzione normativa

Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ha approvato la **Direttiva 2003/35/CE** che prevedeva, tra l'altro, di rafforzare la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale; migliorare le indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alla disposizioni sull'accesso alla giustizia, contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998.

Per quel che riguarda la VIA, la Dir. 2003/35/CE introduceva:

-  definizione di “**pubblico**” e “**pubblico interessato**”;
-  opportunità di un'altra forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla procedura di VIA e relativa informazione del pubblico;
-  accesso e informazione al pubblico, opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali;
-  obblighi riguardanti l'impatto transfrontaliero;
-  procedura di ricorso da parte del pubblico interessato.

La **Direttiva 2011/92 del 13 dicembre 2011** concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ha codificato, in un unico testo, le varie modifiche successivamente apportate alla direttiva 85/337. Il provvedimento pur non apportando sostanziali novità in materia, con il coordinamento di tutte le modifiche degli ultimi anni ha dato vita ad un importante **articolo 6** sulla "**partecipazione del pubblico**" alla procedura di VIA, definendo modalità dettagliate di informazione al pubblico.

Evoluzione normativa

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, l'Italia ha adottato un apposito atto normativo con il quale determina i principi generali in materia di accesso all'informazione ambientale.

Il **D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195** (*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*) stabilisce i principi generali in materia di informazione ambientale.

In materia di VIA:

D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale

D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008

D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010

-  **potenziamento della concertazione nelle fasi iniziali della valutazione ambientale**
-  **rafforzamento delle funzioni del monitoraggio ambientale e degli strumenti di intervento**
-  **maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali**
-   **maggiore apertura del processo di valutazione a tutti i soggetti coinvolti**

Elementi di novità per il coinvolgimento a scopo collaborativo del pubblico. In particolare, recependo quanto previsto dalla Convenzione di Århus, non sussiste più la necessità di dover dimostrare da parte dell'osservante la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante per poter accedere alle informazioni relative ai processi valutativi in corso e, più in generale, allo stato dell'ambiente. A tal fine la norma ha introdotto nuove forme di pubblicità prevedendo la pubblicazione degli atti sui siti web dell'autorità competente.

Definizione di procedura di VIA:

“l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”.

In tale definizione, la consultazione del pubblico assume maggiore rilievo e diviene centrale nel procedimento, rispetto alla decisione finale.

Valorizzazione/estensione della consultazione

Nella Direttiva precedente non era prevista la consultazione del pubblico nella fase preliminare, lasciando discrezionalità agli Stati membri di ampliare eventualmente il ruolo della consultazione del pubblico nelle diverse fasi della procedura di VIA.

La nuova Direttiva modifica il paragrafo 2, articolo 6 della Direttiva introducendo un **principio rilevante in materia di partecipazione** del pubblico. Si afferma infatti che il concetto di “*partecipazione in una fase precoce del processo decisionale*” è finalizzato ad una “***efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato***”.

Fase finale:

“ [...] *principali motivazioni e considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione [...]*”.

Partecipazione del pubblico nella Direttiva 2014/52/UE

Inoltre la nuova Direttiva definisce meglio le **modalità di informazione/coinvolgimento del pubblico**.

paragrafo 5: “ *Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico [...]. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”.*

paragrafo 7 : “*I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni*”.

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte devono essere “**debitamente tenute**” in considerazione.



I risultati delle consultazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente alla VIA .

Informazione e partecipazione: dati e risultati

Un resoconto dell'andamento dell'applicazione della **VIA in Europa** è stato pubblicato **nel 2003**: la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'applicazione, sull'efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE. I maggiori problemi riscontrati riguardavano il livello di soglie di ammissione alla VIA, il controllo di qualità del procedimento di VIA, il frazionamento dei progetti e quindi la valutazione del cumulo degli effetti sull'ambiente. Molti stati non presentavano formule di registrazione e monitoraggio sul numero di progetti VIA e sull'esito delle decisioni. Tra i molteplici aspetti che si richiedeva di migliorare: **la facilitazione della partecipazione del pubblico**.

Nell'aggiornamento sull'andamento dell'applicazione della **VIA in Europa nel 2009**, la Relazione ha segnalato tra i punti di forza della VIA: l'istituzione di sistemi completi per la VIA in tutti gli Stati Membri; la **maggiore partecipazione del pubblico**; la **maggiore trasparenza procedurale**; il miglioramento generale della qualità ambientale dei progetti sottoposti a VIA. Tra i miglioramenti richiesti: semplificazione e armonizzazione delle norme, migliore coordinamento tra VIA e altre direttive, **manca di pratiche armonizzate per la partecipazione del pubblico**; le difficoltà nelle procedure transfrontaliere.

Verifica risultati



adeguamento/aggiornamento normativo

Informazione e partecipazione: dati e risultati

L'art.10 della **Convenzione di Aarhus** sull'accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale, prevede ogni due anni la predisposizione di un rapporto di attuazione da parte del MATTM.

Nel rapporto 2005: *«Il più rilevante campo di applicazione dell'art.6 (par.2-6) è rappresentato dalla procedura di **valutazione di impatto ambientale**, regolata a livello nazionale e regionale. [...] La legislazione in materia di VIA prevede che il pubblico sia informato nello stadio iniziale della procedura. Il proponente dell'attività soggetta a VIA deve quindi informare le autorità pubbliche ed il pubblico allo stesso tempo.»*

Nel rapporto 2010 vengono descritti la riorganizzazione del sito web del MATTM, la creazione di banche dati, l'organizzazione dell'URP, le campagne informative, e la valutazione dell'accessibilità alle informazioni ambientali.


Da tale indagine, in relazione agli accessi agli atti : *«In particolare si rileva un aumento delle richieste di accesso alle informazioni ambientali nel corso degli anni di riferimento (2006-2007-2008). La maggior parte delle richieste di accesso rientrano nella tematica dei dati relativi ad attività di monitoraggio ambientale e riguarda il Nord Italia.»*

Informazione e partecipazione: dati e risultati

Sebbene l'adeguamento normativo sia una condizione fondamentale, costituisce solo un prerequisito per l'effettiva implementazione dei principi di informazione e trasparenza ambientale, che può essere realizzata solo attraverso un adeguamento organizzativo e procedurale delle Amministrazioni locali.

Indagine Centro VIA Italia (2005)

Quadro situazione delle modalità informazione e partecipazione del pubblico alle procedure VIA nelle Regioni.



- Banca dati elettronica SIA disponibile
- Banca elettronica SIA in corso di predisposizione
- Banca elettronica SIA non disponibile

Negli ultimi anni la situazione si è certamente evoluta in tutte le Regioni, sebbene siano ancora necessari significativi miglioramenti.


Esempi:

<http://silvia.regione.lombardia.it/silvia/>

<http://www.sardegnaambiente.it/argomenti/valutazioniambientali/>

http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutiElenco&id=17

Accessibilità informazioni: evoluzione domanda/offerta



Le trasformazioni in atto richiedono:

-  **maggiore attenzione alla trasparenza dei processi decisionali e alla loro attuazione**
-  **maggiore apertura al contributo propositivo dei cittadini (singoli, comunità professionali, associazioni, ecc.)**

In tale contesto è necessario creare le condizioni e predisporre gli strumenti per consentire un maggior coinvolgimento dei cittadini nei processi di definizione delle politiche e di erogazione dei servizi.

Accessibilità informazioni: evoluzione domanda/offerta

L'attività amministrativa deve ispirarsi al principio di trasparenza: i cittadini hanno diritto ad una informazione completa e qualificata, in particolare in materia ambientale. La **Direttiva Interministeriale 27 luglio 2005, per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti**, ha previsto **il miglioramento della comunicazione istituzionale e la verifica della soddisfazione del pubblico nei confronti dell'utilizzo dei servizi online.**

La Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 26 novembre 2009, n. 8, per la *riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino e alle imprese*, ha previsto l'emanazione di Linee Guida. La pubblicazione da parte dell'ente pubblico di informazioni e documenti, nonché l'offerta di servizi on line, oltre alla conformità alla normativa regolamentare nazionale ed internazionale, **deve garantire la certezza istituzionale della fonte e l'attualità delle relative informazioni.**

-  criteri per la razionalizzazione dei contenuti on line
-  indirizzi e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità

I soggetti pubblici sono tenuti a rendere **conoscibili e fruibili i dati** in loro possesso, **garantendone la qualità e l'aggiornamento.**

ICT  **strumento principale di mutamento**

Accessibilità informazioni: evoluzione domanda/offerta

Per promuovere la partecipazione del pubblico nei processi decisionali, in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, il MATTM rende disponibile on line la documentazione tecnico-amministrativa relativa alle procedure di VAS e VIA, unitamente agli atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture del MATTM preposte alla valutazione ed all'emanazione dell'atto decisionale finale (pareri, provvedimenti, altri atti ufficiali). **Recentemente sono rese disponibili on line anche tutte le osservazioni presentate dal pubblico.**

Scegli la procedura

Procedura	Data avvio	Stato proced.
Valutazione Impatto Ambientale	31/05/2011	Parere CT

Testo da ricercare **Esegui ricerca**

Documentazione

- Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
- Ripubblicazione
 - Documentazione depositata per la partecipazione del pubblico
 - Avvisi al Pubblico
 - Elenchi Elaborati
 - Elaborati di Progetto
 - * Studio d'Impatto Ambientale
 - Progetto di monitoraggio ambientale
 - Sintesi non Tecnica
 - Relazione paesaggistica
 - Osservazioni del Pubblico
 - Integrazioni
 - Documentazione integrativa



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

HOME RICERCA PROCEDURE DATI E STRUMENTI COMUNICAZIONE

PIANI - PROGRAMMI - PROGETTI IN CONSULTAZIONE


Valutazione Impatto Ambientale

-  Nuovo elettrodotto 132 kV T. 745 "Fossano-Magliano Alpi"
Scadenza presentazione osservazioni: 09/12/2014
-  Razionalizzazione e sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale nell'area di Trento - Delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV "Borgo Valsugana-Lavis" (T.22.290)
Scadenza presentazione osservazioni: 16/12/2014
-  Intervento di indagine geofisica nell'area dell'istanza di permesso di ricerca in mare "d 85 F.R.-GM"
Scadenza presentazione osservazioni: 21/12/2014

(n.1090) Documentazione della procedura Valutazione Impatto Ambientale

<http://www.va.minambiente.it>

Accessibilità informazioni: evoluzione domanda/offerta



HOME RICERCA **PROCEDURE** DATI E STRUMENTI COMUNICAZIONE COLLEGA

Sei in: Home / Dati e strumenti / Specifiche tecniche

Specifiche tecniche e linee guida

La Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, così come modificata dal D.Lgs.128/2010, prevede che la documentazione a corredo delle procedure di VAS e di VIA sia trasmessa all'Autorità competente in formato elettronico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.

A tal fine sono state predisposte le **Specifiche tecniche** per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. che definiscono i contenuti ed i formati della documentazione tecnico-amministrativa da predisporre per le diverse procedure di VAS e di VIA in sede statale.

	Titolo	Dimensione
	Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.	472 kB
	Struttura Elenco elaborati	16 kB
	Programma per la Generazione dell'Elenco elaborati precompilato (GELAB)	1075 kB
	Programma per la generazione dei codici alfanumerici di verifica dell'integrità (MD5)	133 kB
	Struttura dati territoriali georiferiti in formato SHP	38 kB
	Guida alla compilazione dei metadati di dati territoriali georiferiti	253 kB
	Format metadati per i dati territoriali georiferiti	45 kB

Linee Guida per il monitoraggio ambientale delle opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il monitoraggio ambientale è parte integrante del processo di VIA che, successivamente alla decisione, rappresenta lo strumento di verifica e di controllo degli effetti sull'ambiente derivanti dalla costruzione e dall'esercizio

Si è osservato un netto miglioramento nella qualità delle osservazioni presentate, meno generiche e più puntuali, più inserite nel contesto territoriale, più circostanziate e correlate alla documentazione presentata.

Relativamente alle informazioni e documentazione disponibile, nel tempo, è sensibilmente migliorata:

-  **reperibilità**
-  **accessibilità**
-  **quantità**
-  **qualità**

A questo ha corrisposto maggiore:

-  **partecipazione**
-  **coordinazione e organizzazione**



Nuovi strumenti e prospettive

Il principale strumento di conoscenza delle “**pressioni ambientali**” è dato dall’insieme dei dati tecnici ed anagrafici dei procedimenti ambientali, autorizzativi e non, che contribuiscono alla formazione dei “**catasti ambientali**”, unitamente ai dati rilevati nel corso dei monitoraggi e controlli previsti nell’ambito dei procedimenti stessi.

 **migliorare reperibilità dei dati**

 **favorire scambio e condivisione**

 **organizzare i dati secondo un’architettura informatica che consenta:**

- ✓ presentazione informazioni in ordine di rilevanza e pertinenza
- ✓ gestione di correlazioni tra contenuti diversi



Nuovi strumenti e prospettive

- ✓ favorire la **contestualizzazione sul territorio delle analisi ambientali *ante-operam* e l'applicazione *post-operam* delle conoscenze acquisite;**
- ✓ realizzare un sistema di conoscenza ambientale in grado di **rappresentare** e simulare, **con efficacia e continuità, la realtà ambientale** con tutta la grande varietà di fatti, fenomeni e problemi che in essa si manifestano;
- ✓ supportare i processi valutativi e decisionali, mediante un **sistema di elaborazione e rappresentazione dei dati ambientali in grado di rispondere alle diverse e specifiche esigenze informative di tutti i soggetti preposti al governo ed al controllo dell'ambiente.**



Individuare soluzioni in grado di combinare, interpretare e comunicare conoscenze di origini diverse, spesso poco coerenti e non correlate, al fine di realizzare una valutazione integrata dell'intero complesso dei dati ambientali.

Realizzare la transizione da un approccio settoriale, da una rappresentazione “per matrici” dell'ambiente, ad un approccio multidisciplinare, per processi riflessivi, iterativi che collegano la conoscenza e l'azione per documentare e controllare i cambiamenti.

*L'evoluzione della partecipazione del pubblico al procedimento di VIA.
L'accesso alle informazioni ambientali.*

*"Come puoi pensare che i risultati che ottieni cambino
se non ti concentri
sul cambiamento del processo che li genera?"
(Anonimo)*

Grazie per l'attenzione!

rosalba.montani@gmail.com